

STUDIO LEGALE

*Avv. Danilo Montanari
Patrocinante in Cassazione*

*Mail avv.danilomontanari@libero.it
PEC montanaridanilo@ordineavvocativrpec.it*

Visto il rilievo dell'avv. Angela Dell'Osso, pubblicato su FarmaciaVirtuale di giovedì 11 giugno, ritengo doveroso confutarlo alla luce di principi generali del diritto sicuramente applicabili anche nell'attività di farmacia.

La questione investe la facoltà del medico di inviare la ricetta dematerializzata elettronica ad una farmacia: il punto fondamentale dirimente sta nel principio di libera scelta della farmacia sancito dall'articolo 15 Legge 475 1968.

Il legislatore ha voluto favorire la libertà di scelta della farmacia da parte del cittadino, il che è pienamente in linea con il fatto che i farmacisti siano dei professionisti regolarmente iscritti ad un albo professionale.

Tale prerogativa del cittadino si svolge anche con delega sottoscritta.

In questo campo la delega non necessita di formalità particolari né di vincolo alcuno.

La contestazione principale al descritto rilievo dell'avv. dall'Osso consiste nel fatto che in esso non viene dato alcun peso alla volontà del cittadino, la quale, invece, è **FONDAMENTALE** e può essere esercitata a mezzo di delega ad una farmacia.

Negatività che giunge persino ad affermare in palese spregio della legge che "neppure il consenso del paziente può consentire l'invio elettronico della ricetta dematerializzata".

Secondo questa nostra corretta lettura derivano:

- esiste già una norma che mette avanti ad ogni altra considerazione la libertà di scelta del cittadino (art. 15 Legge 475 1968 pure richiamato dall'art. 14 Codice Deontologico) e quindi non occorre che nessuna altra norma sancisca la legittimità dell'invio della ricetta dematerializzata dal medico alla farmacia nel caso in cui la farmacia sia stata delegata dal cittadino a tale servizio;
- essendo proprio l'art. 15 della legge citata (L.475/68) quello che consente al cittadino di delegare una farmacia al ricevimento della ricetta dematerializzata ne consegue che una legge già sussiste e che è inutile ogni analisi sul grado di valenza legislativa dei DCPM;
- ovviamente il Garante della Privacy, operando in linea aderente alla nostra interpretazione, ha dato il suo parere in base alla legislazione vigente (preferenza alla volontà dei cittadini in combinato disposto con la libertà di forma per le deleghe): risulta per tanto, oggettivamente, legittimo l'invio della ricetta dematerializzata elettronica dal medico alla farmacia qualora esista un'esplicita autorizzazione del paziente perché non viola alcun vincolo di privacy;

STUDIO LEGALE

Avv. Danilo Montanari
Patrocinante in Cassazione

Mail avv.danilomontanari@libero.it
PEC montanaridanilo@ordineavvocativrpec.it

- appaiono gravemente contrarie alla *ratio legis* sia la pretesa di affermare la necessità di ulteriore legislazione quando siamo già in presenza dell'art. 15 Legge 475 1968, sia la svalutazione della delibera del Garante della Privacy, impostata esattamente sulla forza della normativa già vigente.

Conclusione.

Una cosa è l'invio della ricetta senza delega del paziente (assolutamente vietata); altra cosa, completamente diversa, è l'invio della ricetta dematerializzata dal medico alla farmacia se formalmente autorizzata dal paziente (assolutamente permessa e lecita).

Ritenere la delega una "scorciatoia" da parte delle farmacie per accaparrarsi le ricette è offensivo per il cittadino e lesivo della sua facoltà di scelta imposta dall'art. 15 Legge 475 1968; è anche lesivo dell'onorabilità del farmacista destinatario della delega in quanto egli con essa si assume una grande responsabilità nei confronti del delegante visto che è tenuto al rispetto assoluto delle disposizioni ricevute e ne risponde da un punto di vista civile e penale

Verona, 14.06.20

On. Avv. Danilo Montanari
Avvocato Cassazionista